

Per tale ragione, l'obiettivo primario delle regole fiscali interne dettate dal patto, formulate in sede di manovra di finanza pubblica e inquadrare quali principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del quadro del **titolo V della Costituzione** è stato il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali, individuando gli obiettivi programmatici ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti.

L'impostazione del patto di stabilità interno è stata incentrata fino al 2014 per le **regioni** sul principio del contenimento delle **spese finali** e, per gli **enti locali** (fino al 2015), sul controllo dei **saldi finanziari**. Per gli enti locali, il vincolo al miglioramento dei saldi è risultato funzionale all'impegno di riconoscere agli enti territoriali una maggiore autonomia tributaria, responsabilizzandoli nella gestione finanziaria anche in relazione ai vincoli finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Con l'introduzione nella Carta costituzionale (con L.cost.n.1 del 2012) del principio del pareggio di bilancio, poi declinato nella legislazione ordinaria dalla legge n.243 del 2012, **in luogo del patto di stabilità** interno, che nel corso del tempo ha portato ad addensamento normativo di regole complesse e frequentemente mutevoli, **viene introdotto**, quale nuova regola per i risultati di bilancio degli enti territoriali, il **nuovo vincolo il conseguimento del pareggio di bilancio**. Questo deriva in particolare dall'articolo 9 della legge suddetta, che ha stabilito il principio dell'equilibrio dei bilanci sia delle regioni che degli enti locali.

Per le **Regioni** a statuto ordinario la regola del pareggio di bilancio è stata introdotta **a decorrere** dall'esercizio finanziario **2015** dalla legge n.190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), con conseguente cessazione, da tale anno dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi dal 448 al 466 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e comunque di tutte le altre norme concernenti il patto di stabilità, salvo quelle concernenti le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014. Tale regola viene ora **sostituita dalla nuova disciplina** della stessa dettata dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che ricomprende unitariamente la finanza territoriale, vale a dire con applicazione sia alle regioni che agli **enti locali**. Per questi ultimi, pertanto, la nuova disciplina del pareggio di bilancio interviene **a far data dall'anno 2016**. Conseguentemente la legge n. 208 del 2015 dispone, per le regioni, la cessazione dell'efficacia della previgente disciplina del pareggio di bilancio dettata dalla legge di stabilità 2015 e, per gli enti locali, delle norme concernenti il patto di stabilità interno degli enti medesimi, salvo quelle sulla certificazione del patto per il 2015 e sulle sanzioni per il mancato rispetto dello stesso.

La nuova regola del pareggio di bilancio per regioni ed enti locali

I **commi da 707 a 713 e da 719 a 734** della legge di stabilità per il 2016 (legge n.208 del 2015) **abrogano le norme** relative alla disciplina del **patto di**

stabilità interno **degli enti locali**, come disciplinato dall'articolo 31 della legge n.183 del 2011, **nonché** quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle **regioni** così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e **introducono** il conseguimento del **pareggio del bilancio per le regioni e gli enti locali**, che viene definito come un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Sono inoltre disciplinati, oltre al monitoraggio dei risultati, le **sanzioni** per mancato adempimento e le misure di **flessibilità** della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali).

Con riguardo al pareggio di bilancio, si tratta, com'è noto, del **principio introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1**, che, riformulando l'articolo 81 della Costituzione (nonché modificandone gli articoli 97, 117 e 119), introduce il principio dell'**equilibrio tra entrate e spese** del bilancio dello **Stato**, al netto degli effetti del ciclo economico e salvo eventi eccezionali, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo. Alla nuova disciplina è stato dato seguito mediante la **legge "rinforzata"** (in quanto modificabile solo con maggioranza assoluta) **24 dicembre 2013, n. 243** la quale ha disciplinato l'applicazione del principio dell'equilibrio tra entrate e spese nei confronti delle **regioni e degli enti locali** (articoli da 9 a 12).

Il contenuto della nuova regola, che costituisce il modo mediante cui regioni e province autonome, comuni, province e città metropolitane concorrono al contenimento dei saldi di finanza pubblica, è dettato dal **comma 710 della legge 208 del 2015** sopra citata, nel quale si stabilisce che tali enti devono conseguire un **saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali**, come eventualmente modificato per effetto dell'applicazione del patto di solidarietà tra enti territoriali, come previsto ai successivi commi da 728 a 732.

Per gli enti locali la nuova *golden rule* risulta radicalmente **diversa rispetto al previgente Patto di stabilità**, che, si rammenta, consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali - comprese dunque le spese in conto capitale - espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita). **I complessi meccanismi del Patto sono ora sostituiti da un vincolo più lineare**, costituito dal raggiungimento di un **unico saldo**. Sulla base degli effetti finanziari ascritti alla nuova disciplina, essa sembra comportare maggiori spazi finanziari per i comuni, che in base al Patto di stabilità erano tenuti ad esporre, nel loro complesso, una posizione di avanzo di bilancio, mentre appare più restrittiva per

le province (cui la legge di stabilità ha a tal fine assegnato un contributo compensativo).

Per quanto concerne invece **le regioni**, la nuova regola appare sostanzialmente **analoga alla disciplina del pareggio già introdotta per il 2015¹⁵** dalla precedente legge di stabilità, di cui conferma gli effetti restrittivi sui bilanci regionali rispetto al previgente Patto di stabilità previsto per tali enti. Tuttavia, essa reca **un vincolo meno stringente** rispetto a quello del 2015

Per tale esercizio, infatti, il **comma 463 della legge n. 190 del 2014** stabiliva che le regioni a decorrere dal 2015, in fase di rendiconto, e a decorrere dal 2016, in fase di previsione, dovessero conseguire il pareggio di bilancio - definito come "saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa" - sia considerando le entrate e le spese finali, sia considerando le entrate e le spese correnti. **La legge di stabilità per il 2016 circoscrive ora l'obbligo dell'equilibrio** nel conseguimento di **un unico saldo non negativo**, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali

Il rispetto della nuova regola risulta agevolato dalla possibilità, concessa dal comma 711 **per il solo 2016**, che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato **il fondo pluriennale vincolato** di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso. Esso, che in taluni casi prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

La funzione svolta dal fondo in questione, che unitamente all'eliminazione dell'obiettivo di saldo imposto dal previgente patto di stabilità e dall'esclusione della cassa dal saldo di equilibrio **costituiscono le principali novità** della nuova regola, dovrebbe agevolare, come hanno rilevato i primi commentatori delle norme in esame, **le spese di investimento** degli enti interessati, in particolare da parte dei comuni. Nella medesima direzione rileva per il **2016 l'esclusione** dal saldo (nel limite massimo di 480 milioni) delle spese sostenute dagli enti locali per interventi **di edilizia scolastica** effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

¹⁵ Si veda il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 (Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio, per il 2015, per le Regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna).

Ulteriori disposizioni (commi 712 e da 719 a 722) hanno carattere procedurale, quali: l'esclusione del fondo crediti di dubbia esigibilità dal prospetto, da allegare al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di equilibrio; la previsione per ciascun ente di inviare alla Ragioneria generale dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno la certificazione dei risultati conseguite ed, infine, l'attribuzione all'organo di revisione economico-finanziaria del ruolo di commissario *ad acta* per assicurare l'assolvimento del suddetto obbligo di certificazione in caso di inadempienza dell'ente. Le modalità applicative delle nuove regole per l'esercizio finanziario 2016 sono state dettagliate dalla Circolare n.5 del febbraio 2016 della Ragioneria Generale dello Stato.

Le misure sanzionatorie

La nuova disciplina è accompagnata da una serie di **sanzioni** per il caso di **mancato conseguimento del saldo di equilibrio**. Queste, per alcuni profili analoghe a quelle già previste per il mancato rispetto del patto di stabilità ovvero, per le regioni, per l'inadempienza alla regola sul pareggio istituita per il 2015, comportano per gli enti inadempienti:

- il **taglio delle risorse** del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale **per gli enti locali**, in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato, ovvero, per le province di Sicilia e Sardegna, nella riduzione dei trasferimenti erariali e, per gli enti locali delle restanti autonomie speciali, dei trasferimenti regionali. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue, ed in caso di mancato versamento delle stesse, si prevedono apposite procedure di acquisizione da parte dell'erario degli importi dovuti;
- il **versamento all'entrata** del bilancio statale, nel caso delle **regioni inadempienti**, entro sessanta giorni dal termine stabilito per certificare il rispetto del saldo, dell'importo corrispondente allo scostamento registrato, disponendosi anche per esse procedure per consentire comunque l'acquisizione degli importi in questione da parte dell'erario;
- il **divieto di impegnare spese correnti** (per le regioni al netto delle spese per la sanità), in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento, nonché il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- il divieto di procedere ad **assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, nonché di stipulare (qualora abbiano finalità elusiva della sanzione in esame) contratti di servizio con soggetti privati;
- l'obbligo di **rideterminare in riduzione** del 30 per cento **le indennità** di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione.

Viene inoltre affidata alla **Corte dei conti**, in sede di accertamento circa l'osservanza delle nuove regole sul bilancio, il potere di irrogare **sanzioni agli amministratori** qualora emerga l'artificioso rispetto della nuova disciplina dettata dai commi da 707 a 734, conseguito mediante una non corretta applicazione delle regole contabili.

Le misure di flessibilità

L'introduzione della nuova regola del pareggio di bilancio viene accompagnata (**commi da 728 a 732**) da misure di **flessibilità in ambito sia regionale che nazionale**.

Sul versante regionale si consente alle regioni di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a **peggiore il saldo di equilibrio** per permettere esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un **contestuale miglioramento**, di pari importo, del medesimo saldo **dei restanti enti locali** della regione **e della regione** stessa. Gli spazi ceduti dalla regione vanno assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste dei comuni con fino a 1.000 abitanti e dei comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Criteri specifici sono previsti per i territori delle autonomie speciali.

Per la **rideterminazione degli obiettivi** mediante cui attuare la flessibilità si attribuisce alle regioni il compito di definire i criteri di virtuosità e le modalità operative, dettando **una procedura che a partire dalla data del 15 aprile** di comunicazione da parte degli enti locali degli spazi finanziari di cui necessitano (ovvero degli spazi finanziari che sono disposti a cedere) si **conclude entro il 30 settembre** con la rideterminazione dei saldi obiettivo per ciascun ente locale per la regione di riferimento. A titolo di **premialità** si prevede inoltre nei confronti degli enti locali che cedono spazi finanziari il riconoscimento, nel biennio successivo, di una **modifica migliorativa del saldo** di equilibrio commisurata al valore degli **spazi finanziari ceduti**, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Di converso, agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti nel biennio successivo saldi obiettivo peggiorati per un importo pari agli spazi finanziari acquisiti.

Sul versante nazionale viene dettata una disciplina di attribuzione di spazi analoga a quella ora illustrata per l'ambito regionale, prevedendosi per **gli enti locali** che ne necessitano la possibilità di **richiedere** entro il 15 giugno alla Ragioneria generale dello Stato gli **spazi finanziari** di cui necessitano per sostenere impegni di spesa in conto capitale, **per la quota non soddisfatta** tramite il meccanismo di solidarietà regionale. Nel contempo, gli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo di bilancio comunicano gli spazi che intendono cedere, nello stesso termine del 15 giugno, alla Ragioneria stessa, che entro il 10 luglio aggiorna i nuovi obiettivi degli enti interessati, fermo

restando che (come già per la flessibilità regionale) la somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti deve essere pari a zero.

Le Regioni a statuto speciale: dal patto di stabilità al pareggio di bilancio

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la **disciplina del pareggio di bilancio non si applica per gli anni 2016 e 2017**, ad esclusione della Sardegna, regione in cui il pareggio di bilancio è in vigore dal 2015.

Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica è senz'altro un obbligo anche per questi enti, ma le modalità di realizzarlo sono disciplinate da norme specifiche emanate in attuazione di accordi in materia finanziaria sottoscritti tra ciascuna autonomia e il Governo. Per tale ragione, le regole del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, anche per quanto concerne la riduzione del debito pubblico, è differenziata e disciplinata da una pluralità di fonti normative.

Per le regioni **Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia**, la disciplina del patto di stabilità è ancora basata sul **contenimento della spesa** complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina generale è contenuta nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012, art. 1, comma 454) e gli obiettivi specifici riferiti a ciascuna autonomia e a ciascun anno sono determinati o con l'accordo annuale previsto dalla normativa o da specifiche norme adottate comunque in attuazione di accordi tra il Ministero dell'economia e della finanze e ciascuna regione:

- per la regione Friuli-Venezia Giulia, la legge 190/2014, art. 1, commi 517-521 recepisce l'accordo del 23 ottobre 2014;
- per la Regione siciliana, il decreto legge 133/2014, art. 42, comma 5, che recepisce l'accordo del 9 giugno 2014;
- per la regione Valle d'Aosta, l'accordo del 21 luglio 2015 e l'art. 8-bis, comma 1, del D.L. 78/2015.

Per la **Regione Trentino-Alto Adige** e le **Province autonome di Bolzano e Trento**, la disciplina del **pareggio di bilancio** si applica a decorrere dal 2016 in via provvisoria e in via definitiva a decorrere dal 2018, così stabilisce il nuovo art. art. 79 dello statuto, modificato dalla legge di stabilità 2015 in attuazione dell'accordo del 15 ottobre 2014. Per gli anni 2016 e 2017, l'obiettivo del patto di stabilità è stabilito sulla base della disciplina vigente dal comma 408 della legge di stabilità 2015 in attuazione, anch'esso, del citato accordo.

Il **pareggio di bilancio** è, invece, il nuovo obiettivo che sostituisce la disciplina del patto di stabilità per la **Regione Sardegna** a decorrere dal 2015, secondo quanto stabilito prima dal decreto legge 133/2014 (art. 42, commi 9-13) poi dal comma 478-bis della legge di stabilità 2015.

Il **comma 734** della legge di **stabilità 2016 conferma il quadro normativo** sopra esposto. La norma esclude infatti l'applicazione della disciplina delle

sanzioni in caso di non conseguimento del pareggio di bilancio (disciplinato per tutti gli enti dai commi da 707-713 e 719-733 della stessa legge 208/2015) per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Resta, invece, ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 228/2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.

Si ricorda infine che le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Bolzano e di Trento, provvedono alla finanza degli **enti locali** del proprio territorio con risorse del proprio bilancio e, per tale ragione, disciplinano – ciascuna - il concorso degli enti locali del proprio territorio alla riduzione del debito pubblico. Nella pratica, anche il patto di stabilità degli enti locali degli enti suddetti è definito nell'ambito degli accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna autonomia. Nelle regioni Sardegna e Sicilia, invece, la finanza degli enti locali è tutt'ora a carico dello Stato, per tale regione, in questi territori si applicano le regole comuni agli enti locali del restante territorio nazionale.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO: PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Atto del Governo n. 284**Schema di decreto ministeriale recante “Adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione di una integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 284);

valutato che le ragioni che hanno reso necessario procedere alla richiamata integrazione della nota metodologica e all'aggiornamento delle stime sono in larga parte riconducibili alla necessità di tenere conto delle modifiche alla normativa IMU/TASI apportate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015);

osservato che tali modifiche non si limitano ad eliminare alcune componenti della capacità fiscale (attraverso la soppressione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso e un ampliamento delle esenzioni riconosciute ai fini IMU, segnatamente per quanto riguarda i terreni agricoli), ma ne neutralizzano gli effetti sulle entrate dei singoli comuni, attraverso la previsione di trasferimenti compensativi, calcolati con riferimento al gettito effettivo relativo al 2015;

valutato che la non considerazione di tali trasferimenti compensativi nell'ambito della capacità fiscale standard produrrebbe un'alterazione indebita del procedimento perequativo previsto dalla normativa in essere, favorendo i comuni che più hanno beneficiato degli interventi normativi citati, che a fronte di risorse immutate si vedrebbero riconosciuto un *gap* fra fabbisogni e capacità fiscale, e quindi trasferimenti compensativi, superiori;

considerato in particolare che nel meccanismo perequativo ideato dalla legge n. 42 del 2009 i trasferimenti compensativi non erano contemplati ai fini del procedimento perequativo in quanto non se ne presupponeva l'esistenza;

considerato che tale distorsione è in grado di influenzare non solo la distribuzione del 30% del Fondo di solidarietà comunale per il 2016 che avverrà sulla base della differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscali standard, ma anche la componente commisurata alla differenza tra risorse storiche e somma delle entrate IMU e TASI, valutate ad aliquota standard;

considerato che la penalizzazione in questione andrebbe ai danni dei comuni, a vocazione turistica, specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata, laddove gli effetti di tale incidenza sulla capacità fiscale sono comunque già colti in modo significativo anche dalla componente residuale della capacità fiscale (in cui assume un peso di rilievo la variabile "presenza di seconde case");

valutate positivamente le innovazioni apportate, segnatamente per quanto riguarda l'allineamento del riferimento temporale dei dati relativi alle capacità fiscali a quello dei fabbisogni standard, e le correzioni alle possibili distorsioni verso l'alto della stima della capacità fiscali residuale pro capite dei Comuni più piccoli;

valutato altresì positivamente l'aggiornamento delle basi dati usate a riferimento, sia per quanto riguarda la base imponibile dell'addizionale comunale all'Irpef (ACI), la cui volatilità esporrebbe a rischi di errori nel calcolo della capacità fiscale soprattutto dei piccoli comuni, sia per quanto riguarda le variabili usate nella stima della capacità fiscale residua;

valutato positivamente l'aggiornamento al 2013 dei dati catastali presi a riferimento per la valutazione dell'IMU e della TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale non di lusso;

rilevato, d'altro lato, che il ritardo nella rideterminazione dei valori catastali, che era previsto della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, costituisce, ai fini della perequazione, una penalizzazione per i comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite;

valutato positivamente il criterio prudenziale utilizzato per l'applicazione del *tax gap*, per il 2016, pur senza perdere di vista l'esigenza di una sua progressiva valorizzazione;

evidenziato che, per motivi ascrivibili alla solidità delle stime, la capacità fiscale residua tiene insieme due entrate di natura molto diversa: i tributi minori e le tariffe;

evidenziato inoltre che l'inclusione della TARI nel calcolo della capacità fiscale risponde ad una motivazione meramente contabile, finalizzata alla esposizione, nell'ambito dei fabbisogni standard, anche dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma può generare distorsioni interpretative in sede di lettura dei dati relativi alle capacità fiscali dei comuni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti il Governo la praticabilità di calcolare fra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà, che si configurano come mera sostituzione del gettito standard (base effettiva per aliquota standard) di IMU e TASI sulle componenti delle basi imponibili di questi tributi che sono state ammesse all'esenzione dal 2016; infatti, per quanto a seguito dell'affievolimento della spinta all'autonomia tributaria dei Comuni e in ragione del peso crescente assunto dai trasferimenti (in larga parte a titolo compensativo) da parte dello Stato centrale, il quadro delineato dalla legge 42 del 2009 richieda un ripensamento complessivo dei criteri di perequazione, è in ogni caso necessario evitare, già a partire dal 2016, che l'eliminazione di una componente rilevante della capacità fiscale standard, che era stata calcolata con riferimento all'anno 2015, e la sua piena sostituzione con una entrata a titolo compensativo di pari ammontare alterino profondamente il processo perequativo;

e con le seguenti osservazioni:

- a) nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della TARI;
- b) individui il Governo, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori standard;
- c) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale.

